

a procedere al congelamento delle relazioni bilaterali fra Italia e Austria in caso di ingresso al Governo di Vienna di un partito, l'FPÖ guidato da un leader dichiaratamente xenofobo, indulgente verso il passato nazista, intollerante ed anti europeo;

l'inedito e coraggioso pronunciamento, seguito da un'altrettanto ferma - sul piano dei principi - dichiarazione del presidente della Commissione europea, non coinvolge, in un sommario giudizio negativo, i cittadini austriaci, ma li sollecita alla piena e responsabile valutazione dei diritti e dei doveri che l'appartenenza all'Unione comportano. È pertanto un atto di straordinaria rilevanza nella vita dell'Unione, poiché con esso ci si impegna a considerare e trattare i principi e i valori fondativi della Comunità Europea - democrazia, rispetto dei diritti umani, tolleranza - quali beni non negoziabili, non a disposizione di particolari contingenze nazionali. Essi piuttosto si configurano come un vincolo politico per i Governi e le forze politiche nazionali altrettanto cogente quanto i parametri di stabilità economico-monetaria;

l'evento che si è cercato fino all'ultimo scongiurare si è purtroppo verificato con la formazione del Governo di coalizione tra il partito Popolare e il partito Liberale austriaci;

tali sviluppi pongono l'Europa, i suoi Governi, i suoi Parlamenti, le sue forze politiche nazionali ed europee dinanzi ad una sfida che risulterà decisiva per la sua credibilità di soggetto politico autorevole, capace di affermare e difendere comuni principi di cittadinanza e convivenza europea -:

se siano stati concordati con i partner europei gli ambiti nei quali si prevede il congelamento delle relazioni bilaterali con il governo austriaco e le eventuali misure previste; e quali proposte il Governo intenda avanzare e sostenere al prossimo vertice intergovernativo del 14 febbraio per rafforzare il profilo politico e democratico dell'Unione Europea per metterla progres-

sivamente in grado di affrontare e risolvere con pieno diritto e legittimità casi, come quello austriaco, di conflitto, di sovranità.
(5-07309)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MICHIELON. - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

alle ripetute denunce circa le gravi difficoltà in cui la categoria forze di polizia si trova ad operare per carenza di personale e per difficoltà burocratiche il Governo si è dimostrato ad oggi completamente sordo;

le dichiarazioni del neo-ministro Enzo Bianco di ieri, 2 febbraio 2000, alle principali agenzie di stampe, che « la politica del Governo in tema di immigrazione comincia a produrre buoni risultati » e che « sta funzionando meglio anche la pratica di riaccompagnamento alla frontiera e al paese di origine » risultano alquanto grottesche;

l'ennesimo paradosso è costituito dal trattato di riammissione delle persone al confine con la Slovenia, entrato in vigore il 1° settembre 1997 e pubblicato sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997;

con tale accordo si è stabilita la riammissione « senza formalità » dei cittadini anche di paesi terzi, rispetto a quelli firmatari, che abbiano varcato irregolarmente la frontiera o siano stati controllati a meno di dieci chilometri dal confine e siano riconsegnati entro 24 ore dopo tale varco;

in esecuzione dell'articolo 14 del citato accordo, che rimandava ad un mo-

mento successivo l'individuazione dei valichi in cui operare la riammissione, il ministero degli affari esteri Sloveno, nell'individuare i valichi di frontiera, ne limitava l'operatività al solo orario 8-16;

di detta limitazione non vi è traccia nel testo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* né nella circolare esplicativa del ministero dell'interno (300/B/41469.21.263.3 del 7 agosto 1997), quasi a dimostrazione che la stessa non sia frutto in uno specifico accordo tra le parti, ma piuttosto conseguente a difficoltà di una parte;

la restrizione al solo orario 8-16 - aggiunta alle esigue risorse a disposizione, per il contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina, sia della polizia di frontiera che delle questure, soprattutto quella di Gorizia - comporta che l'unità operativa della forza di polizia che procede al rintraccio del clandestino, provvede alla dovuta vigilanza del clandestino stesso sino all'orario in cui è possibile effettuare la riammissione; essendo il servizio organizzato in quadranti, di fatto vengono sopresse più pattuglie, interrotta la vigilanza automontata alla fascia confinaria e, talvolta, sospeso il normale servizio di controllo del territorio e di soccorso pubblico;

affinché lo straniero sia riammesso, bisogna comprovare che costui provenga dalla Slovenia, magari allegando alla domanda uno scontrino fiscale in possesso dell'interessato, fotocopia di documentazione comprovante l'effettivo transito, eccetera, dal che ne consegue l'ipotesi che lo straniero sorpreso all'atto di fare ingresso nel territorio nazionale non venga ammesso per carenza di documentazione;

addirittura, poiché il provvedimento eventualmente adottato lascia traccia unicamente negli archivi dell'ufficio che lo ha intrapreso, potrebbe verificarsi l'ipotesi di un nuovo ingresso senza essere assoggettati alla sanzione prevista dall'articolo 11, comma 13, della legge n. 40/1998, in caso di espulsione a seguito di provvedimento, ovvero che lo straniero riammesso oggi ottenga il giorno seguente un visto abilitante all'ingresso e si presenti allo stesso valico dal quale è stato rimpatriato;

se non reperi indispensabile per la funzionalità del servizio di polizia che l'accordo - come di fatto è - non preveda alcuna limitazione di orario, valutato che dal confine con la Slovenia vi fanno ingresso cittadini degli ex paesi dell'est, ma anche cittadini indiani e dello Sri Lanka e, dunque, è interessato da un flusso migratorio almeno pari a quello della regione Puglia;

quale sia l'opinione in merito alla possibilità di impiego, per questo scopo, di personale delle forze armate diverso da quello dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, opportunamente munito di apposito decreto che per il solo espletamento del servizio comandato gli conferisca la qualificazione giuridica di agente di pubblica sicurezza, preso atto che oltre ai cosiddetti valichi di 1^a categoria nel Friuli-Venezia Giulia esistono anche 22 valichi di 2^a e 3^a categoria, tutti privi di alcun presidio dopo le ore 20 e sino alle ore 8 del giorno seguente (addirittura quelli di 3^a categoria sono presidiati soltanto la mattina dalla guardia di finanza) ed il cui accesso è inibito da una sola transenna facilmente aggirabile anche alla guida di un'autovettura;

se non ritenga opportuno uno snellimento della procedura di riammissione, prevedendo la sola attestazione del dirigente l'ufficio che ha operato il rintraccio;

se non concordi sull'opportunità che il provvedimento di riammissione sia equiparato all'espulsione di cui alla legge n. 40/1998, anche per non creare disparità tra coloro che sono assoggettati a quest'ultimo provvedimento e, giustamente, si vedono inibire per legge l'ingresso nel territorio dello Stato;

se non consideri necessario prevedere la predisposizione di una segnalazione alle memorie del centro elaborazione dati, al fine di evitare che la conoscenza del provvedimento eventualmente adottato sia « esclusiva » dell'ufficio che lo ha intrapreso. (5-07310)

CONTENUTO. - *Al Ministro dell'interno.*
- Per sapere - premesso che:

la legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626 del 1994, impone anche alle amministrazioni dello Stato obblighi specifici;

così è anche per l'amministrazione dell'interno, la quale conta, nell'esplicazione dei suoi compiti, su diversi immobili all'interno dei quali operano migliaia di dipendenti;

l'individuazione della qualità di « datore di lavoro », attribuita ai vertici delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione impone a questi ultimi una serie di adempimenti - spesso gravosi - volti ad effettuare la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione, il programma delle misure di miglioramento;

nell'ambito della nuova legislazione, particolare attenzione riveste la designazione del medico competente a svolgere la sorveglianza sanitaria per il personale che dovrebbe essere individuato nel ruolo dei sanitari della polizia di Stato;

ad onta degli obblighi previsti dalla disciplina vigente, però, vengono segnalati - da più parti - diversi inadempimenti che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza del personale dipendente dall'amministrazione e, in particolare, di quello della polizia di Stato -;

se il Ministro dell'interno abbia provveduto ad emanare il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 e, in caso contrario, quali siano le ragioni del ritardo;

se risponda al vero che il decreto legislativo in questione non abbia ancora trovato applicazione in molte questure o in diversi compartimenti, e per quali motivi;

quali ragioni impediscano ai « datori di lavoro » di dar seguito agli obblighi previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto

legislativo n. 626 del 1994 e dall'articolo 18 dell'ANQ (Accordo nazionale quadro) in materia di formazione del « rappresentante per la sicurezza »;

se i compiti di sorveglianza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo in parola e quelli di vigilanza di cui all'articolo 23 siano svolti entrambi dal personale della polizia di Stato e se tale scelta risulti coerente con l'esigenza di evitare che sorveglianti e vigilati siano entrambi alle dipendenze del medesimo datore di lavoro;

se risponda al vero che sarebbero stati chiamati dei sanitari della polizia di Stato a svolgere il ruolo di medico competente senza avere i titoli previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), anche in relazione all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. (5-07311)

NARDINI e CANGEMI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

l'Inps con messaggio 11 marzo 1999 n. 22923 ha stabilito che le agevolazioni contributive previste dalla legge n. 407 del 1990 non sono applicabili ai lavoratori di cooperative in quanto « la prestazione dell'attività lavorativa del socio in una cooperativa costituisce adempimento di un patto sociale e non esecuzione di un obbligo assunto con contratto di lavoro subordinato » (circolare n. 118 del 26 maggio 1998);

il Ministro del lavoro con telex del 7 marzo 1997 trasmesso anche alle direzioni generali Inps e Inail, in merito all'applicazione della legge n. 863 del 1984 (contratto di lavoro a tempo parziale), si è espresso diversamente, sottolineando che « per una generale *fictio iuris* propria delle materie previdenziali, ai fini contributivi la cooperativa è considerata datrice di lavoro dei propri soci » il Ministro del lavoro ha posto a fondamento di questo parere motivazioni di carattere giuridico e sociale in linea con l'orientamento assunto con la

Cassazione sezione lavoro (sentenza numero 638 del 22 gennaio 1997) -:

cosa intenda fare perché l'Inps cambi orientamento e faccia in modo che i benefici della legge n. 407 del 1990 siano applicati anche ai soci lavoratori di cooperativa. (5-07312)

SCALTRITTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

già con precedenti atti ispettivi - in data 13 marzo, 28 maggio e 9 ottobre 1997 - l'interrogante ha segnalato ed evidenziato al Ministro dell'interno la preoccupazione delle popolazioni picene per la crescente criminalità proveniente dai Paesi dell'Est europeo che ha provocato un vertiginoso aumento di reati quali rapine, sfruttamento della prostituzione, traffico di stupefacenti che, in passato, non avevano grande spazio nella regione Marche;

vi è il timore, inoltre, che il territorio della provincia di Ascoli Piceno possa diventare luogo di investimento di fondi da parte di cosche e criminali dediti al riciclaggio del denaro sporco;

lo stesso procuratore generale antimafia, Pier Luigi Vigna, a suo tempo dichiarò e qualche giorno fa ha riconfermato come siano possibili le infiltrazioni della « Piovra Russa » nel territorio piceno;

considerato che nella regione Marche, e men che meno in provincia di Ascoli Piceno, non sembra siano state prese particolari precauzioni dalle forze di polizia, a prevenzione, tutela e garanzia di sicurezza dei cittadini, ma, anzi; la criminalità sia ulteriormente aumentata -:

quale sia il reale livello di rischio di eventuali infiltrazioni malavitose di cosche straniere o italiane sui territori ascolano, sambenedettese e fermano, e se ciò, per contro, non sia già avvenuto;

qualora gli accertamenti svolti dal ministero dell'interno confermino le preoccupazioni del procuratore generale anti-

mafia, se il personale e le strutture delle forze dell'ordine attuali possano considerarsi sufficienti e organici a far fronte alle suddette organizzazioni criminali;

quali eventuali altre iniziative intenda adottare il ministro per stroncare sul nascere ogni attività criminale proveniente dall'Est e, soprattutto, per la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini della regione Marche e in particolare nelle zone segnalate in premessa. (5-07313)

PECORARO SCANIO. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che;

già con precedente atto ispettivo dell'11 gennaio 2000, Atto Camera 4-27717, l'interrogante chiedeva al Ministro informazioni ed accertamenti sul trasferimento di sede dell'ufficio delle imposte di Cassino (Frosinone);

in tali circostanze si evidenziavano alcuni sospetti sulla trasparenza dell'operazione, rilevando come sembrasse anomalo il mancato coinvolgimento (anche nella richiesta di pareri e suggerimenti a livello consultivo) in sede decisionale ed amministrativa della direzione dello stesso ufficio, visto che lo stesso Direttore, il personale dipendente tutto ed i collaboratori stavano incredibilmente e forzatamente subendo l'operazione poco cristallina del trasferimento di tutto l'ufficio;

in data 3 febbraio 2000, il quotidiano *Il Tempo*, a pagina 8, riporta una sconcertante notizia in ordine alla stessa vicenda, evidenziando che l'operazione è condotta alla luce di un accordo tra parte pubblica-ministeriale ed un privato risultante indagato per usura dal 1994, con prossimo processo nel marzo 2000;

a nulla sembrerebbe essere servito il precedente atto ispettivo dell'interrogante, se oggi si viene a sapere che nonostante ciò, l'operazione di trasferimento di sede dell'ufficio in oggetto sia da allora continuata senza alcun accertamento cautelativo o indagativo;

in questa vicenda, visto anche il delicato ambiente dove l'ufficio di Cassino opera (tra la Campania, il Molise ed i maggiori nodi commerciali del centro-sud Italia), rischia di essere irrimediabilmente e gravemente compromessa l'immagine e la reputazione dell'innocente ed attivo personale dipendente, nonché la direzione dell'ufficio stesso, che, si ripete, continua a subire passivamente decisioni ed azioni stabilite direttamente in sede regionale e ministeriale, senza neppure meritare di essere consultata dai vertici;

la vicenda in oggetto, visto che sta interessando anche le cronache di malaffare delle pagine nazionali dei quotidiani, non può continuare senza che il Ministro prenda alcun provvedimento atto a chiarirla e fugarne eventuali punti d'illegalità -:

se non intenda con la massima urgenza occuparsi della vicenda, ormai scandalosa, che attiene al trasferimento dell'ufficio delle imposte di Cassino (Frosinone);

come intenda procedere al fine anche di salvaguardare la reputazione e l'immagine del personale e della dirigenza dello stesso ufficio. (5-07314)

BOGHETTA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premezzo che:

quando un Ente come l'Enav, attinge le risorse finanziarie in regime di monopolio ed allorquando i controlli che dovrebbero essere esercitati dalla magistratura della Corte dei conti e del collegio dei revisori interni sono inefficaci, non è certo la prima volta che il consiglio di amministrazione viola le disposizioni di legge, stornando a beneficio di privati somme miliardarie sottratte dalle entrate obbligatorie che le compagnie aeree devono versare per l'assistenza al volo ricevuta come risulta dalla determinazione della Corte dei Conti n. 28/99;

infatti, neppure di fronte ad eventi contabilmente rilevanti e continuati nel tempo, gli organi di controllo, si sono resi conto, quanto è invece ormai noto anche all'esterno dell'Enav, che il consiglio di amministrazione in cambio forse di un grazie o di qualche altra riconoscenza, viola la legge e concede di fatto ad alcune compagnie aeree, l'esenzione dal corrispettivo dell'assistenza prestata a quei voli con servizio postale che le stesse dichiarano di avere effettuato;

da tempo ormai sembra, infatti, essersi consolidato da parte della direzione dell'Enav una disinvolta procedura di liberalità, consistente questa volta nel sottrarre delle fatturazioni alle compagnie aeree il corrispettivo dei voli assistiti che (non si capisce su segnalazione di chi) verrebbero effettuati per il servizio postale come risulterebbe da documentazione interna all'azienda;

questa esenzione, avente origine all'epoca in cui l'Italia non aveva ancora aderito alle normative comunitarie di Eurocontrol, veniva autorizzata per decreto ministeriale in modo da compensare direttamente con lo sgravio dei relativi oneri connessi, i due pubblici servizi;

avendo l'Italia però accettato dal 1997, le normative comunitarie con l'adesione all'organismo internazionale preposto al coordinamento europeo dell'attività di assistenza al volo, ossia ad Eurocontrol, è stata automaticamente recepita anche nell'ordinamento italiano la disciplina europea alla quale Eurocontrol (preposto anche all'amministrazione del servizio di assistenza al volo) si attiene, per cui ogni omissione nei confronti delle stesse normative che non prevedono esenzioni di sorta, pone in essere una situazione illegittima anche nel nostro ordinamento;

L'Enav, nell'intraprendere a favore di terzi l'iniziativa di violare la legge comunitaria pur di esentare da pagamenti di miliardi le compagnie aeree che effettuano, e non certo a titolo gratuito, il servizio di posta aerea, da anni avrebbe trovato il sistema di perpetuare in modo occulto, questo beneficio;

evitando, infatti, contestazioni in ambito europeo per il non previsto sgravio di spesa, i responsabili dell'Enav, a quanto è dato sapere, hanno ben pensato di omettere addirittura la trasmissione i dati dei voli in questione ad Eurocontrol, in modo tale, stante la artificiosa inesistenza degli stessi, che non fosse alcunché addebitato alle compagnie interessate;

con la pretestuosa quanto illegittima esenzione dal pagamento di cui trattasi, sorge anche il dubbio, sia sull'effettivo numero delle esenzioni effettuate per i cosiddetti voli postali, sia sulla qualità dei voli commerciali ai quali sarebbe stata attribuita la denominazione di voli postali -:

se a questo punto non appaia chiaramente delineato che addetti delle società di navigazione aerea in argomento trasmettono i dati in questione alla direzione dell'Ente che elargisce liberalità miliardarie occulte a favore dell'attività privata di queste compagnie; compagnie che operano certamente a titolo oneroso per il servizio postale, anch'esso ormai privatizzato e svolto dalle Poste italiane spa;

se non risulti evidente che una tale fattispecie implica come consequenzialità anche la redazione di bilanci dell'Ente non corrispondenti alla realtà contabile per ingenti importi non iscritti a credito e che a loro volta si traducono in artificiosi recuperi successivi, a carico dell'intera utenza che crede di pagare regolarmente le fatture che l'Enav emette (e che in qualche modo gli organi di controllo avallano) per la sola assistenza al volo direttamente fruita;

se non ritenga che quanto premesso, pur con possibili approssimazioni sui fatti descritti, sia un'altra prova storica dell'ennesima irregolarità gestionale dell'attuale consiglio di amministrazione, che esercita ancora prima della privatizzazione dell'Ente atti di liberalità, senza rendiconto contabile;

se la grave situazione tratteggiata troverà conferma anche alla luce della presumibile indagine conoscitiva che gli uffici

amministrativi preposti potranno svolgere nel breve termine, quanto ancora e quali maggiori danni il Ministro dei trasporti ritiene di dover attendere prima di dare attuazione alla volontà del Parlamento, già espressa con una votazione di sfiducia verso l'attuale consiglio di amministrazione dell'Enav. (5-07315)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

VOZZA, GIARDIELLO, PETRELLA, JANNELLI, CENNAMO, BARBIERI e NAPPI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

numerose Iacp siti in regioni ad economia depressa, dove i canoni di locazione degli alloggi popolari sono tenuti bassi dalle norme vigenti, hanno denunciato, anche su organi di stampa nazionali e locali, la oggettiva impossibilità di far fronte, col gettito dei canoni, agli oneri di gestione, nonché ad oneri tributari molto rilevanti non correlati ai risultati di esercizio, quali Ici, Irpeg, Irap, Registro, eccetera, riferiti agli immobili gestiti;

non abbia pregio la tesi che di tali problematiche debbano farsi carico unicamente le regioni, peraltro non competenti in materia di tributi;

che alcuni Iacp del Sud hanno subito di recente accertamenti della guardia di finanza e di altri Uffici finanziari, basati talora su interpretazioni molto discutibili di norme, tanto che l'Iacp di Napoli, anche per la rilevanza degli addebiti a suo carico di dubbia legittimità, ha più volte richiesto al ministero delle finanze dei chiarimenti, senza ricevere però alcuna risposta;

l'Iacp di Napoli, per ultimo, dopo aver regolarizzato le imposte di registro per circa 35.000 unità immobiliari si è visto notificare dall'ufficio atti privati di Napoli addebiti per oltre 40 miliardi in gran parte costituiti da una pretesa aggiuntiva, non di